



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. n. 520/R.D.

Visto il Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 (G.U. n. 189 del 16.8.2005), recante “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”;

Visto in particolare l’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale testé richiamato, con cui in attuazione dell’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, si prevede il termine di quarantotto mesi per l’adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte - con il beneficio dell’esenzione prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 - nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto l’articolo 29, comma 1-duodecies, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», con cui il predetto termine di quarantotto mesi è stato sostituito con quello di sessanta mesi;

Visto l’articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” con il quale si stabilisce che: “ Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall’articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”;

Decreta:

All’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modifiche, le parole: «entro sessanta mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: “entro il 4 dicembre 2011”.

Roma, 22.07.2010

IL MINISTRO